



COMUNE DI BONNANARO

Provincia di Sassari

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N°6	Data 05-03-2024
-----	-----------------

OGGETTO: Nomina organo di revisione economico-finanziaria per il triennio 2024/2027

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno **cinque** del mese di **marzo**, alle ore **16:30** nell'aula consiliare del Municipio in Via Garibaldi n.4, previa convocazione del Sindaco contenente l'ordine del giorno, trasmessa per via telematica nei termini stabiliti dal regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale con la presenza dei signori/signore:

Carta Giovanni Antonio	P	Orani Giovanni Giuseppe	A
Soro Giuseppe	P	Frau Gabriele	P
Carboni Daniela	P	Budroni Salvatore	A
Masala Claudio	A	Soggiu Stefania	P
Sanna Eloisa	A	Carta Roberto	A
Cau Pietro	P		

risultano presenti n. 6 e assenti n. 5, per cui il Consiglio è in numero legale.

-Presiede il Sindaco Dott. Giovanni Antonio Carta.

- Assiste alla seduta e cura la redazione del presente verbale il Segretario Comunale: Aldo Lorenzo Piras.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Titolo VII (articoli 234-241) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", il quale disciplina la revisione economico-finanziaria;

RICHIAMATI in particolare:

- l'art. 234, comma 3, il quale prevede che nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale;
- l'articolo 235, comma 1, il quale stabilisce che l'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità e i suoi componenti non possono svolgere l'incarico per più di due volte nello stesso ente locale;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 in data 17.12.2018;

VISTO l'art. 16, comma 25, del D.L. 13.08.2011, n. 138, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, Legge 14.09.2011, n. 148, il quale prevede che: *"A decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili."*;

VISTO il comma 29 del medesimo articolo 16 del D.L. 13.08.2011, n. 138, il quale stabilisce che le disposizioni suddette si applicano ai comuni appartenenti alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto degli statuti delle regioni e province medesime, delle relative norme di attuazione e secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 15 febbraio 2012, n. 23, "Regolamento adottato in attuazione dell'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante: «Istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziario».";

VISTA la Circolare del Ministero dell'Interno FL 7/2012 del 5 aprile 2012 riguardante il decreto soprarichiamato, la quale, al punto 4, prevede che: "Deve escludersi l'applicabilità "tout court" delle disposizioni legislative e del "regolamento" fin qui esaminati, riguardanti le modalità di scelta per estrazione dell'organo di revisione contabile, nei comuni appartenenti alle regioni a statuto speciale, fino a quando le stesse non abbiano legiferato recependo le previsioni della normativa statale in materia, fatta salva l'ipotesi in cui gli statuti prevedano che, per quanto non disciplinato dalla normativa regionale, si applica quella statale di riferimento.";

VISTO l'articolo 36 della L.R. 04.02.2016, n. 2 "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna", pubblicata nel B.U. Sardegna 11 febbraio 2016, n. 6, il quale detta le seguenti disposizioni in materia di organo di revisione legale dei conti:

"1. A decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, i revisori dei conti degli enti locali sono individuati con il sistema dell'estrazione pubblica.

2. L'Assessorato regionale degli enti locali, finanze e urbanistica redige un elenco nel quale, a richiesta, possono essere inseriti coloro i quali sono iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica la direttiva 78/660/CEE e la direttiva 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), e gli iscritti, a livello regionale, all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di cui al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 (Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'articolo 2 della L. 24 febbraio 2005, n. 34).

3. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica, sono stabiliti i criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco di cui al comma 2, secondo i principi di proporzionalità tra l'anzianità di iscrizione negli albi e la dimensione demografica e specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economico-finanziaria degli enti pubblici territoriali. Con la medesima deliberazione sono indicate le modalità di estrazione e l'organo abilitato ad effettuarla.

4. Nei comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti la revisione legale dei conti è affidata a un collegio di revisori composto da tre membri.

5. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e nelle unioni di comuni la revisione economico-finanziaria è affidata a un solo revisore.

6. Nel caso in cui le unioni di comuni esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali dei comuni che ne fanno parte, la revisione legale dei conti è svolta da un collegio di revisori composto da tre membri che svolge le medesime funzioni anche per i comuni che fanno parte dell'unione.

7. L'attività di revisione legale dei conti può essere svolta dalle unioni di comuni in forma associata anche per i comuni che ne fanno parte; in tal caso per le unioni di comuni con meno di 15.000 abitanti il revisore è unico. Nelle unioni di comuni con più di 15.000 abitanti il collegio dei revisori è di tre membri.

8. L'organo abilitato effettua l'estrazione pubblica sulla base di una rosa di tre nomi per il revisore unico e cinque nomi per il collegio dei revisori, indicata dall'organo assembleare.

9. Gli enti locali comunicano ai propri tesorerieri i nominativi dei soggetti cui è affidato l'incarico entro venti giorni dall'avvenuta esecutività della deliberazione di nomina.

10. L'incarico di revisione legale dei conti dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta. Gli enti locali, qualora il revisore o il collegio siano al primo mandato, hanno la facoltà di rinnovarlo per un secondo mandato senza procedere ad estrazione, con deliberazione dell'organo assembleare. In caso di collegio non è ammesso il rinnovo parziale dell'organo.

11. Nel caso di collegio, la scelta rispetta le quote di genere, con almeno una presenza per genere.

12. Il revisore che abbia già svolto due mandati consecutivi presso il medesimo ente locale può essere nuovamente nominato nello stesso ente a condizione che sia decorso un periodo di almeno tre anni dalla scadenza dell'ultimo incarico.";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 14/35 del 23.03.2016 recante l'approvazione dei criteri per la redazione dell'elenco di cui all'articolo 36, comma 2, della L.R. 04.02.2016, n. 2, con la quale è stato disposto quanto segue:

- l'istituzione presso l'Assessorato regionale degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali;
- il raggruppamento in due fasce: fascia 1) Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e fascia 2) Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
- definizione dei requisiti per l'inserimento nell'elenco;
- definizione delle modalità di nomina, stabilendo che l'organo abilitato a indicare la rosa di tre nomi per il revisore unico e di cinque nomi per il collegio dei revisori è il consiglio comunale, mediante deliberazione assunta con votazione a scrutinio segreto nella quale ciascun consigliere scrive nella propria scheda un solo nome e sono designati coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è designato il revisore più giovane. L'organo abilitato ad effettuare l'estrazione pubblica è il consiglio comunale.

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio demanio e patrimonio e autonomie locali di Nuoro e Olbia-Tempio della Regione Autonoma della Sardegna n. 566 del 17.03.2017, pubblicata sul BURAS n. 15 del 30.03.2017, con la quale è stato approvato l'elenco definitivo pubblico dei revisori legali dei conti degli enti locali della Regione Sardegna;

PRESO ATTO che la suddetta Determinazione stabilisce che l'applicazione delle nuove regole in materia di nomina degli organi di revisione degli enti locali della Regione Sardegna, previste dall'articolo 36 della L.R. n. 2/2016 e dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 14/35 del 23.03.2016, decorre dalla data di pubblicazione della medesima determinazione sul BURAS;

VISTA la Determinazione della Direttrice del Servizio demanio patrimonio e autonomie locali di Nuoro e Oristano della Regione Autonoma della Sardegna – Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze n. 720 prot. n. 5687 del 14.02.2024 recante "Aggiornamento e nuove iscrizioni Elenco Regionale Revisori Legali dei Conti degli Enti Locali per l'anno 2024 - L.R. 4 febbraio 2016, n. 2, art. 36. Approvazione elenco 2024.", con la quale si è proceduto all'aggiornamento dell'elenco regionale dei revisori dei conti degli Enti locali della Regione Sardegna per l'anno 2024, come riportato nell'allegato A) alla medesima determinazione;

CONSIDERATO che:

DELIBERA DI CONSIGLIO n.6 del 05-03-2024 Comune di Bonnanaro

- il Consiglio Comunale, con la Deliberazione n. 11 in data 26.02.2018, a seguito di estrazione pubblica come previsto dall'articolo 36 della L.R. 2/2016, ha nominato il Dott. Antonio Piras, iscritto nell'elenco dei Revisori dei Conti della Regione Sardegna approvato con Determinazione del Direttore del Servizio demanio e patrimonio e autonomie locali di Nuoro e Olbia-Tempio della Regione Autonoma della Sardegna n. 566 del 17.03.2017, Revisore dei Conti del Comune di Bonnanaro per il triennio 2018/2021 con decorrenza dal 01.03.2018 e fino al 28.02.2021;
- il Consiglio Comunale, con la Deliberazione n. 7 in data 05.03.2021, ha rinnovato per il triennio 2021/2024, ai sensi dell'articolo 36, comma 10, della L.R. 04.02.2016, n. 2, l'incarico di organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Bonnanaro conferito con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 in data 26.02.2018, a seguito di estrazione pubblica come previsto dall'articolo 36 della L.R. 2/2016, al Dott. Antonio Piras, iscritto nell'elenco dei Revisori dei Conti della Regione Sardegna, aggiornato con la Determinazione n. 335/4257 del 03.02.2021 del Direttore del Servizio Demanio e Patrimonio e Autonomie Locali di Nuoro e Oristano presso la Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze della Regione Autonoma della Sardegna;

CONSIDERATO che il Dott. Antonio Piras cessa dall'incarico, per scadenza del mandato, in data 04.03.2024 e che l'incarico è ulteriormente prorogabile di 45 giorni, ai sensi degli articoli 2, 3 comma 1, 4 comma 1, 5 comma 1, e 6 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 293 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 15 luglio 1994, n. 444;

RILEVATA la necessità di procedere alla nomina dell'organo di revisione economico-finanziaria per il triennio 2024/2027;

CONSIDERATO che l'art. 241, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000 demanda alla delibera di nomina la determinazione del compenso spettante all'organo di revisione;

VISTO l'articolo 241, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, ai sensi del quale: *"Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica vengono fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai revisori, da aggiornarsi triennialmente. Il compenso base è determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell'ente locale."*;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze D.M. 21.12.2018 recante "Aggiornamento dei limiti massimi del compenso base spettante ai revisori dei conti in relazione alla classe demografica e alle spese di funzionamento e di investimento degli enti locali.", pubblicato nella Gazz. Uff. 4 gennaio 2019, n. 3;

PRESO ATTO che:

- i limiti massimi del compenso spettante ai componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria, come determinati dal D.M. 21.12.2018, sono da intendersi al netto dell'IVA (nei casi in cui il revisore sia soggetto passivo dell'imposta) e dei contributi previdenziali posti a carico dell'ente da specifiche disposizioni di legge;
- ai componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente aventi la propria residenza al di fuori del comune ove ha sede l'ente, spetta il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell'ente per lo svolgimento delle proprie funzioni, nel limite massimo pari al 50 per cento del compenso annuo attribuito al netto degli oneri fiscali e contributivi. Le modalità di calcolo dei rimborsi se non determinate dal regolamento di contabilità sono fissate nella deliberazione di nomina o in apposita convenzione regolante lo svolgimento delle attività dell'organo di revisione.

VISTO l'articolo 241, comma 6-bis, del D.Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale: *"L'importo annuo del rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, ove dovuto, ai componenti dell'organo di revisione non può essere superiore al 50 per cento del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi."*;

CONSIDERATO che:

- la popolazione residente nel Comune di Bonnanaro al 31.12.2022 è pari a n. 922 abitanti;
- a norma dell'articolo 156 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, sulla base della popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente il Comune di Bonnanaro rientra nella fascia demografica "b) comuni da 500 a 999 abitanti" di cui alla Tabella A allegata al D.M. 21/12/2018;

PRESO ATTO che per gli Enti Locali con popolazione compresa tra i 500 e i 999 abitanti, il limite massimo del compenso base annuo lordo attribuibile è fissato in misura pari a Euro 3.180,00;

VISTO l'atto di orientamento emanato dall'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali del Ministero dell'Interno in data 13 luglio 2017, il quale prevede che:

- *"La commisurazione del compenso base annuo lordo, da intendersi come imponibile ai fini IRPEF, spettante ad ogni componente degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali al sistema delle fasce demografiche come attuato dal DM 20 maggio 2005, vuole individuare non solo il limite massimo del compenso, ma anche il limite minimo che può ritenersi coincidente con il limite massimo della fascia demografica immediatamente inferiore"*;
- *"Risponde a criteri di adeguatezza, sufficienza, congruità e rispetto del decoro della professione, l'attribuzione del compenso compreso tra il limite massimo della classe demografica di appartenenza dell'ente ed il limite massimo della classe immediatamente inferiore"*;

DATO ATTO che, in relazione alla fascia demografica di appartenenza:

- il compenso massimo fissato dal D.M. 21/12/2018 è pari a € 3.180,00;
- il compenso minimo, corrispondente al compenso massimo della fascia demografica immediatamente inferiore, sulla base dell'atto di orientamento emanato dall'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali del Ministero dell'Interno in data 13 luglio 2017, è pari a € 2.480,00;

RITENUTO, in considerazione delle funzioni dell'organo di revisione economico-finanziaria e in termini di sostenibilità finanziaria della spesa, di determinare il compenso annuo lordo spettante al Revisore dei Conti nella misura massima prevista nella Tabella A allegata al D.M. 21/12/2018 per i comuni di fascia b) senza applicazione delle maggiorazioni facoltative di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del D.M. 21/12/2018;

RITENUTO, inoltre, di riconoscere al revisore avente la propria residenza al di fuori del comune ove ha sede l'ente, il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell'ente per lo svolgimento delle proprie funzioni, determinato come segue:

- in caso di utilizzo di mezzi di trasporto pubblico: rimborso del prezzo del biglietto del mezzo di trasporto pubblico utilizzato;
- in caso di utilizzo del proprio mezzo di trasporto: rimborso in ragione di 1/5 del prezzo di 1 litro di benzina senza piombo per Km percorso, determinato con

DELIBERA DI CONSIGLIO n.6 del 05-03-2024 Comune di Bonnanaro

riferimento alla tabella dei prezzi medi nazionali mensili della benzina senza piombo pubblicata sul sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico;

STABILITO che, in ogni caso, la corresponsione del rimborso dovrà avvenire previa presentazione da parte del Revisore dei Conti di fattura elettronica corredata dalla documentazione giustificativa delle spese delle quali viene richiesto il rimborso e che, ai sensi dell'art. 241, comma 6-bis, del D.Lgs. n. 267/2000, l'importo annuo del rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, ove dovuto al revisore dei conti, non può essere superiore al 50 per cento del compenso annuo attribuito allo stesso, al netto degli oneri fiscali e contributivi;

RITENUTO, quindi, di determinare, ai sensi dell'articolo 241 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e del D.M. 21/12/2018, il compenso annuo lordo spettante al revisore unico dell'ente nella misura di Euro 3.180,00, da intendersi al netto dell'IVA (nei casi in cui il revisore sia soggetto passivo dell'imposta) e dei contributi previdenziali posti a carico dell'ente da specifiche disposizioni di legge, e di riconoscere al revisore unico dell'ente, qualora avente la propria residenza al di fuori del comune ove ha sede l'ente, il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute e documentate, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell'ente per lo svolgimento delle proprie funzioni, nel limite massimo del 50% del compenso annuo attribuito, pari a Euro 1.590,00;

TENUTO CONTO che la suddetta spesa annua trova copertura finanziaria alla Missione 01 – Programma 03 – Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario;

EVIDENZIATO che:

- ai revisori si applicano le norme sull'incompatibilità e sulla ineleggibilità previste dall'articolo 236 del D. Lgs. n. 267/2000;
- in base all'art. 238 del D.Lgs. n. 267/2000, l'affidamento dell'incarico di revisione è subordinato alla dichiarazione, resa nelle forme di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni, con la quale il soggetto attesta il rispetto dei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo 238 in base al quale ciascun revisore non può assumere complessivamente più di otto incarichi, tra i quali non più di quattro incarichi in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non più di tre in comuni con popolazione compresa tra i 5.000 ed i 99.999 abitanti e non più di uno in comune con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

RITENUTO, pertanto, di procedere, per la designazione della rosa dei tre nomi al fine della successiva estrazione del nominativo del revisore dei conti da nominare, alla votazione a scrutinio segreto, nella quale ciascun consigliere scriva nella propria scheda un nome solo tra quelli dei Revisori Legali dei Conti degli Enti Locali inseriti nell'Elenco Regionale approvato con la Determinazione della Direttrice del Servizio demanio patrimonio e autonomie locali di Nuoro e Oristano della Regione Autonoma della Sardegna – Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze n. 720 prot. n. 5687 del 14.02.2024;

DESIGNATI quali scrutatori i consiglieri Frau Gabriele Frau e Stefania Soggiu;

DATO ATTO che all'esito dello scrutinio hanno raccolto voti i Revisori di seguito indicati:

- Dott. Giorgio Iocca - numero voti: 2;
- Dott.ssa Piera Cuccuru - numero voti: 2;
- Dott. Davide Pintore - numero voti: 2;

DESIGNATA, pertanto, la rosa di tre nomi, ai fini della nomina del Revisore dei Conti del Comune di Bonnanaro per il triennio 2024/2027, nelle persone di coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti, come di seguito indicato:

- Dott. Giorgio Iocca – iscritto al Registro regionale al n. 272;
- Dott.ssa Piera Cuccuru - iscritta al Registro regionale al n. 170;
- Dott. Davide Pintore - iscritta al Registro regionale al n. 459;

RITENUTO, pertanto, di procedere, ai sensi dall'articolo 36 della L.R. 05.02.2016, n. 2, all'estrazione pubblica, che viene svolta con le seguenti modalità:

trascrizione del nome di ciascun Revisore dei Conti designato su un foglio, ripiegato in modo da garantire la riservatezza del nome trascritto; inserimento nell'urna dei tre fogli, uguali, contenenti ciascuno il nome di un Revisore dei Conti designato;

INVITATO il consigliere Gabriele Frau ad effettuare l'estrazione;

DATA lettura del nome del Revisore dei Conti estratto, che è il seguente: Piera Cuccuru;

VISTO l'esito dell'estrazione pubblica,

IL CONSIGLIO COMUNALE

UNANIME DELIBERA

1. Di nominare la Dott.ssa Piera Cuccuru iscritta al n. 170 dell'Elenco Regionale dei Revisori Legali dei Conti degli Enti Locali approvato con la Determinazione della Direttrice del Servizio demanio patrimonio e autonomie locali di Nuoro e Oristano della Regione Autonoma della Sardegna – Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze n. 720 prot. n. 5687 del 14.02.2024, quale Revisore dei Conti del Comune di Bonnanaro per il triennio 2024/2027.
2. Di dare atto che l'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità e che l'affidamento dell'incarico di revisione è subordinato alla dichiarazione, resa nelle forme di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni, con la quale il soggetto attesta il rispetto dei limiti di cui al all'articolo 238 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

DELIBERA DI CONSIGLIO n.6 del 05-03-2024 Comune di Bonnanaro

3. Di determinare il compenso annuo spettante al revisore unico dell'ente nella misura di Euro 3.180,00, da intendersi al netto dell'IVA (nei casi in cui il revisore sia soggetto passivo dell'imposta) e dei contributi previdenziali posti a carico dell'ente da specifiche disposizioni di legge.
4. Di stabilire che al Revisore dei Conti che abbia la propria residenza al di fuori del Comune ove ha sede l'ente spetta il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell'ente per lo svolgimento delle proprie funzioni e, ove ciò si renda necessario in ragione dell'incarico svolto, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto e l'alloggio, determinato come segue:
 - in caso di utilizzo di mezzi di trasporto pubblico: rimborso del prezzo del biglietto del mezzo di trasporto pubblico utilizzato;
 - in caso di utilizzo del proprio mezzo di trasporto: rimborso in ragione di 1/5 del prezzo di 1 litro di benzina senza piombo per Km percorso, determinato con riferimento alla tabella dei prezzi medi nazionali mensili della benzina senza piombo pubblicata sul sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico;
 - nel rispetto del vincolo imposto dall'articolo 241, comma 6-bis, del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui: "*L'importo annuo del rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, ove dovuto, ai componenti dell'organo di revisione non può essere superiore al 50 per cento del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi.*", l'importo annuo del rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, ove dovuto, è determinato nella misura massima di Euro 1.590,00.
5. Di stabilire che, in ogni caso, la corresponsione del rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio dovrà avvenire previa presentazione da parte del Revisore dei Conti di fattura elettronica corredata dalla documentazione giustificativa delle spese delle quali viene richiesto il rimborso.
6. Di dare atto che la spesa per l'organo di revisione è stanziata alla Missione 01 – Programma 03 – Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario.
7. Di comunicare al Tesoriere comunale il nominativo del soggetto cui è affidato l'incarico entro 20 giorni dall'avvenuta esecutività della deliberazione di nomina, ai sensi dell'articolo 234, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e dell'articolo 36, comma 9, della L.R. 04.02.2016, n. 2.

Con separata unanime votazione favorevole

Dichiara

l'immediata eseguibilità della presente Deliberazione, con separata unanime votazione, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, stante l'urgenza di consentirne l'operatività.

Letto, approvato e sottoscritto.

Sindaco
Dott. Giovanni Antonio Carta

Segretario Comunale
Aldo Lorenzo Piras

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art.20 del "Codice dell'Amm.ne digitale" (D.lgs. 82/2005).